Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 15 settembre 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 943.

Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 agosto 1926-IV, n. 1620;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931-IX, n. 1474;

Visto il R. decreto 22 maggio 1933-XI, n. 895;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934-XII, n. 315;

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2392;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1115, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2355;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Ritenuta l'urgente necessità di apportare modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici allo scopo di renderlo più rispondente alle effettive aumentate esigenze dell'Azienda stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni normali.

Art. 1.

Gli uffici periferici di direzione e controllo (Ispettorati) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono riportati da tre a cinque con sede nelle località riconosciute più adatte in rapporto alle esigenze del servizio, e da stabilirsi con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B* relative all'organico del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, fissate dall'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1931-IX, n. 1474, e successive modificazioni di cui al R. decreto 12 febbraio 1934-XII, n. 315, ed all'art. 1, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, sono sostituite da quelle risultanti dal l'allegato I al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dalle norme particolari in vigore riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonchè da quelle del presente decreto, il personale organico dell'Azienda medesima è reclutato in base a pubblici concorsi da bandirsi con modalità stabilite mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a mano a mano che le esigenze del servizio lo richiedono.

A detti concorsi possono essere ammessi, in esenzione ai limiti massimi di età, gli aspiranti che alla data dei relativi bandi appartengano al personale a contratto dell'Azienda, purchè siano provvisti del titolo di studio richiesto dai bandi stessi.

Possono altresì essere ammessi ai concorsi in parola, prescindendosi dai limiti massimi di età, e sempre che siano in possesso del titolo di studio richiesto, coloro che alla data dei bandi relativi appartengano al personale diurnista dell'Azienda con almeno tre anni di continuativo servizio.

È in facoltà del Ministro per le comunicazioni di riservare agli aspiranti di cui al secondo comma del presente articolo non oltre la metà dei posti messi a concorso, fermi restando i diritti concessi dalle disposizioni di legge agli invalidi di guerra, ai minorati della causa nazionale, agli ex combattenti, agli iscritti ai Fasci antemarcia, ai feriti per la causa fascista, ed agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale.

Per l'ammissione ai concorsi relativi a posti nei gradi iniziali del personale a stipendio avente trattamento economico di gruppo *C*, è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 16, lett. *c*) del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Tuttavia, nei reclutamenti al grado 11° dei quadri relativi al personale amministrativo-contabile ed esecutivo a stipendio, è data facoltà al Ministro, in dipendenza di determinate esigenze, di stabilire, per l'ammissione ai concorsi, l'obbligo del possesso, da parte degli aspiranti, di uno dei titoli di studio di cui alla lett. *b*) del citato art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ed in tal caso al personale assunto compete il trattamento economico fissato per il gruppo *B*.

Fermo il disposto del successivo art. 8 circa i requisiti richiesti per l'attribuzione dei posti di direttrice di commutazione, e ferme pure rimanendo per gli ingegneri e gli impiegati del quadro speciale le norme riflettenti il possesso del titolo di studio necessario in relazione al trattamento di retribuzione spettante, norme contenute nel decreto interministeriale 13 febbraio 1938-XVI con riferimento a quelle stabilite per le prime tre categorie di cui alla tabella I allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, le ammissioni nel personale organico con paga stabilita a giornata (di tabella *B*) e nel personale del quadro speciale, eccettuate quelle concernenti i posti riservati ai primi commessi ed ai commessi, sono subordinate al possesso di almeno un diploma di licenza da scuola media di 1° grado.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi indetti ai termini dell'articolo precedente per posti nel personale organico dell'Azienda sono assunti temporaneamente in prova ed ammessi a stipulare un contratto provvisorio della durata di sei mesi. Durante tale periodo ad essi spetta un assegno che per il personale di tabella *A* (a stipendio) è determinato dall'Amministrazione nei limiti di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, e per il personale di tabella *B* (con paga stabilita a giornata) è fissato pure dall'Amministrazione entro il limite massimo rappresentato dall'importo della paga iniziale del posto messo a concorso, diminuito del 10 %. Agli assunti in prova compete inoltre, ove si trovino nelle volute condizioni, l'aggiunta di famiglia nelle misure vigenti per il personale dell'organico rispettivo.

Se alla fine del periodo di prova i vincitori suddetti ottengono giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione, sono nominati al posto ed ammessi alla stipulazione del contratto regolare ai sensi del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, intendendosi quindi compreso nella durata di tale contratto il periodo prestato in base al contratto provvisorio citato nel primo comma. La stipulazione retroattiva di che trattasi, pur non dando luogo a compenso riguardo alle competenze fruite in meno, ha efficacia per quanto concerne la decorrenza della nomina agli effetti giuridici nonchè il versamento dei premi o dei contributi di assicurazione, versamento che viene eseguito come se all'interessato fosse stato attribuito lo stipendio o la paga iniziale del posto fin dalla data di assunzione, salvo all'Amministrazione il diritto di rivalersi nei suoi confronti (in tante rate mensili quanti sono i mesi cui si riferisce il versamento) delle quote di contributo che siano per legge a carico dell'interessato medesimo.

Il periodo di prova può essere dal Consiglio di amministrazione prorogato per non oltre sei mesi, verso corrispondente rinnovo del contratto provvisorio, per quel personale cui non ritenga opportuno di conferire la nomina; ma in tal caso, pur applicandosi il disposto del comma precedente, gli interessati perdono il proprio turno di classificazione rispetto agli altri vincitori.

Coloro che al termine del periodo di prova non vengano, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che già appartengano al personale a contratto dell'Azienda, sempre che, a giudizio dell'Amministrazione, ciò sia ritenuto compatibile con le mansioni esercitate, e, qualora trattisi di provenienti dal personale del quadro speciale, questi abbiano prestato servizio per almeno un anno.

Per quanto altro riguarda sia l'esenzione dal servizio di prova, sia il trattamento economico dei vincitori che provengano dal personale a contratto o non a contratto della Azienda, ovvero dal personale di ruolo o non di ruolo di altre Amministrazioni statali, si applicano anche per analogia e sempre se più favorevoli, le norme generali vigenti in materia per le Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Al quadro organico del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si accede mediante i concorsi previsti nel precedente art. 3, richiedendosi ai candidati il possesso del diploma di laurea o titolo equipollente indicato nell'art. 16, lettera *a)* del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Con il decreto che bandisce il concorso sono stabiliti la facoltà o il corso di istruzione cui deve riferirsi tale diploma, nonchè le altre eventuali condizioni inerenti al titolo di studio richiesto.

In parziale deroga alle disposizioni del primo comma, è data facoltà all'Amministrazione, quando questa lo ritenga opportuno, di coprire non oltre la metà dei posti vacanti nel grado 9° del personale direttivo, esclusi quelli relativi agli ingegneri aggiunti, mediante esame di idoneità fra gli impiegati a stipendio del personale amministrativo-contabile ed esecutivo di grado non inferiore al 10°, e fra gli impiegati di tabella *B* aventi la qualifica di dirigente tecnico o dirigente di commutazione, i quali tutti contino almeno sei anni di effettivo servizio e siano provvisti del diploma di laurea o titolo equipollente di cui al primo comma citato.

L'esame di idoneità è indetto con norme stabilite in apposito decreto del Ministro.

All'esame stesso possono essere ammessi gli impiegati direttivi di grado 10° qualunque sia la loro anzianità di servizio.

Qualora i funzionari nominati nel grado 9° del personale direttivo ai sensi dei precedenti tre commi, già appartengano ai quadri a stipendio e fruiscano nella posizione di provenienza di uno stipendio inerente al grado direttivo in parola anche per effetto delle disposizioni del presente decreto, essi sono collocati nella nuova posizione con lo stesso stipendio, ed, ai fini del successivo eventuale aumento periodico, si computa in loro favore il tempo trascorso dall'attribuzione di tale stipendio, salvo che non ricorra l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. 22 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, quale risulta modificato dalla legge di conversione 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Ove invece detti funzionari provengano dal personale di tabella *B*, è applicabile nei loro riguardi il disposto del secondo comma del seguente art. 7.

Art. 6.

Agli uffici telefonici interurbani di 1ª classe nelle città con oltre 500.000 abitanti, o in sede di ufficio periferico di direzione e controllo (Ispettorato), sono normalmente preposti i funzionari appartenenti al grado 9° del personale direttivo con la qualifica di capo ufficio interurbano principale.

Art. 7.

Ai dirigenti maschili di commutazione che abbiano disimpegnato per non meno di cinque anni e conservino le funzioni effettive di diretto coadiuvante il capo ufficio interurbano titolare nelle sedi con oltre 500.000 abitanti, e che nell'esercizio delle funzioni stesse abbiano dimostrato di possedere complete attitudini per potere assumere eventualmente la titolarità di un ufficio interurbano, può essere conferita in via del tutto eccezionale, con provvedimento insindacabile, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, la nomina a capo ufficio interurbano di 3ª classe sempre che essi siano provvisti almeno di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 16, lettera *c)* del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e nella dotazione organica relativa ai capi uffici interurbani esista la necessaria disponibilità di posti.

Nel caso di conseguimento di detta nomina, i medesimi conservano come assegno personale non utile agli effetti dell'assicurazione e riassorbibile nei successivi aumenti dello stipendio per scadenza periodica o altro titolo, l'eventuale differenza in più esistente fra l'ammontare complessivo della paga e dell'aggiunta di famiglia già in godimento, ragguagliato ad anno, e l'importo totale dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e dell'aggiunta di famiglia spettanti all'atto della nomina stessa; determinati i due trattamenti a parità delle condizioni di residenza previste dall'allegato III al presente decreto per quanto concerne la paga relativa alla precedente qualità, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'aggiunta di famiglia inerente sia alla prima che alla nuova posizione.

Art. 8.

I posti di dirigente tecnico principale possono essere conferiti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ai dirigenti tecnici di trasmissione ed ai dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici cui siano affidate attribuzioni di maggiore importanza e responsabilità da valutarsi in rapporto alle speciali esigenze della sede di servizio loro assegnata, e che per capacità tecnica specifica congiunta al possesso delle altre qualità necessarie, ne vengano ritenuti meritevoli.

Per l'assegnazione di tali posti è peraltro richiesta una permanenza minima di quattro anni nella qualità di dirigente tecnico di trasmissione o di stazione amplificatrice.

I posti di direttrice di commutazione sono riservati alle sedi di uffici interurbani di 1ª classe e ripartiti dall'Azienda in relazione alle esigenze degli uffici stessi.

Essi vengono conferiti mediante concorsi ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, per l'ammissione ai quali è richiesto il possesso di un diploma di scuola media di 2° grado. Fra le prove obbligatorie di tali concorsi è compreso l'accertamento della effettiva conoscenza parlata di almeno una lingua estera.

E' tuttavia in facoltà del Ministro di stabilire, quando lo riconosca opportuno, che i concorsi in parola siano riservati esclusivamente a candidate interne provviste dei titoli di istruzione indicati nel precedente comma, in aggiunta agli altri eventuali requisiti da determinarsi con il decreto che indice il concorso.

Ai dirigenti tecnici principali, nonchè alle direttrici di commutazione si applicano le disposizioni stabilite per il personale organico a paga giornaliera (attualmente di tabella *B*) dal R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, e dal R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 88, e successive modificazioni, comprese quelle disposte dal presente decreto.

Art. 9.

I posti riservati ai dirigenti tecnici di trasmissione possono essere attribuiti, ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, e mediante semplice cambio di qualifica, ai dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici che abbiano disimpegnato per un congruo periodo di tempo le mansioni proprie inerenti a tali posti, o siano riconosciuti particolarmente idonei alle mansioni stesse.

E' tuttavia in facoltà dell'Azienda di assegnare, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, i posti eventualmente disponibili agli operai meccanici di tabella *B* ed ai tecnici del quadro speciale o diurnisti che per i requisiti specifici posseduti siano stati incaricati del disimpegno delle mansioni suddette e le abbiano lodevolmente esercitate per almeno due anni.

Ai dirigenti tecnici di trasmissione si applicano le disposizioni stabilite per il personale organico a paga giornaliera (attualmente di tabella *B*) dal R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, e dal R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 88, e successive modificazioni, comprese quelle disposte dal presente decreto.

Il conferimento dei posti relativi ai dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici, è regolato a norma del 1° comma dell'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1931-IX, n. 1474, e del secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, nel senso però che tali posti possono essere assegnati, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, agli operai meccanici di tabella *B* ed ai tecnici del quadro speciale o diurnisti che abbiano lodevolmente esercitato per almeno due anni l'incarico della dirigenza di una delle stazioni predette.

E' ammesso il trasferimento di dirigenti tecnici di trasmissione nei dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici se e quando ciò sia riconosciuto opportuno dal Consiglio di amministrazione in relazione alle disponibilità di posti esistenti.

Art. 10.

I posti disponibili nella dotazione organica fissata dalla tabella *B* per i meccanici d'officina, possono essere conferiti a giudizio dell'Amministrazione:

a) o mediante semplice cambio di qualifica ad operai meccanici di tabella *B* che alla data del provvedimento prestino da almeno due anni lodevole servizio presso l'officina centrale dell'Azienda;

b) o con le norme di cui all'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, ad operai meccanici del quadro speciale che oltre a trovarsi nelle condizioni specificate nel detto articolo abbiano anche il requisito indicato nella precedente lettera *a*).

Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno in dipendenza di particolari motivi, è ammesso il trasferimento di meccanici d'officina appartenenti alla tabella *B* negli operai meccanici della stessa tabella sempre che esistano le relative vacanze.

Art. 11.

Nel caso che in applicazione delle particolari norme vigenti, e di quelle del presente decreto, siano conferiti ad unità del personale di tabella *B* posti superiori della stessa tabella, le unità medesime sono collocate alla paga iniziale relativa alla nuova posizione loro attribuita.

Se però l'importo della paga inerente alla posizione già rivestita, tenuto conto degli aumenti quadriennali maturati, supera quello della nuova paga spettante, calcolate naturalmente le due paghe a parità delle condizioni di residenza di cui all'allegato III al presente decreto, alle unità di che trattasi è attribuita la differenza a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di previdenza, e riassorbibile nei successivi aumenti periodici.

Tale assegno personale può, a domanda dell'interessato, essere successivamente rideterminato od anche concesso *ex novo*, sempre a parità delle citate condizioni di residenza, ove ciò risulti più favorevole all'interessato medesimo per effetto della valutazione di eventuali aumenti periodici di paga che egli avrebbe potuto conseguire nella precedente posizione.

E' vietato attribuire al personale della tabella *B* posti della stessa tabella cui sia annesso un trattamento iniziale di paga inferiore a quello iniziale relativo alla posizione rivestita, a meno che ciò non venga eccezionalmente consentito su conforme parere del Consiglio di amministrazione in seguito a motivata domanda degli interessati e sempre che questi siano in possesso dei titoli e requisiti necessari; in tal caso i medesimi sono collocati alla paga iniziale inerente alla nuova posizione e nei loro riguardi è applicabile esclusivamente il disposto del secondo comma del presente articolo, nel senso peraltro che l'assegno personale ivi considerato non può comunque essere concesso in misura tale che aggiunto alla paga venga a superare il massimo di paga raggiungibile nella detta nuova posizione dopo la maturazione dei previsti quattro aumenti quadriennali.

Art. 12.

Il disposto dei primi due commi del precedente art. 11 si applica anche nei casi di assunzione o di nomina nel personale della tabella *B* di unità provenienti dal personale del quadro speciale, o di unità che appartengano a quello diurnista, ma per queste ultime, provenienti cioè dal personale diurnista, la differenza da attribuire eventualmente a titolo di assegno personale non è utile ai fini del trattamento di previdenza.

Al personale assunto o nominato nella tabella *B* dopo avere appartenuto al personale del quadro speciale od a quello diurnista con mansioni corrispondenti o superiori a quelle del posto conseguito in detta tabella, può essere concessa, agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'abbreviazione di un anno ogni tre prestati nel quadro speciale ed ogni quattro prestati nel personale diurnista. Le frazioni di tre anni nel personale del quadro speciale sono computabili in aggiunta al periodo reso nel personale diurnista, mentre le frazioni di quattro anni in quest'ultimo personale si trascurano.

Art. 13.

Nelle disposizioni in vigore riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, quelle che specificano il personale a paga giornaliera, s'intendono riferite al personale organico con paga stabilita a giornata iscritto nella tabella *B* dell'allegato I al presente decreto.

A detto personale s'intendono pure riferite le norme in vigore per l'Azienda che fanno menzione delle paghe giornaliere.

Art. 14.

Il personale assunto a normale integrazione dell'organico con la forma del contratto a termine ai sensi del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, e successive disposizioni complementari contenute nell'art. 1 del decreto interministeriale 13 febbraio 1938-XVI, è iscritto nel quadro spe-

ciale di cui all'allegato II al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Per il reclutamento ed il trattamento del personale del quadro speciale, salvo quanto è disposto dal presente decreto, si applicano le norme del citato R. decreto-legge n. 1722 e le altre in vigore già riferibili al personale diurnista a contratto.

Le successive eventuali modificazioni numeriche al suddetto quadro speciale saranno apportate con decreti del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, in conformità del disposto dell'art. 1, comma secondo, del ripetuto R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722.

Il personale non provvisto di contratto, assunto ai termini della lettera *a*) dello stesso art. 1, conserva la propria denominazione di diurnista.

Il quantitativo massimo del personale diurnista che giusta tale articolo l'Azienda è autorizzata ad assumere e mantenere in servizio per integrare l'assegnazione del personale necessario alle proprie normali esigenze, nonchè le successive modificazioni numeriche al quantitativo medesimo, sono determinati mediante decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

L'Amministrazione ha peraltro facoltà di assumere in eccedenza al quantitativo così fissato personale diurnista entro il limite delle disponibilità sulle dotazioni numeriche stabilite per il personale del quadro speciale, tenuto conto di quanto previsto nelle note in calce al quadro stesso.

Art. 15.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, concernenti il trattamento di previdenza del personale organico a paga giornaliera (attualmente di tabella *B*), e in conseguenza quelle del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1098, sono estese al personale del quadro speciale.

Art. 16.

Le paghe giornaliere iniziali lorde del personale di tabella *B*, e le retribuzioni giornaliere lorde del personale del quadro speciale e diurnista, sono stabilite rispettivamente nelle misure di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 dell'allegato III al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Nei riguardi del personale di tabella *B* le relative paghe iniziali indicate nell'allegato III in parola sono aumentabili ai sensi dell'art. 5, primo comma, del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 88, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto 19 gennaio 1931-IX, n. 120.

Al personale di commutazione della tabella *B* ed a quello pure di commutazione del quadro speciale e diurnista può essere corrisposto un premio di maggior rendimento in dipendenza della intensificazione del traffico, nella misura massima di lire 200 mensili in base a norme stabilite dal direttore generale delle poste e dei telegrafi.

Tale misura s'intende al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 17.

La classificazione del personale agli effetti dell'applicazione delle tariffe orarie relative alla rimunerazione del servizio straordinario a norma del primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, e successive modificazioni, è stabilita e può essere riveduta mediante decreti del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 18.

Per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è considerato servizio notturno, agli effetti dell'indennità, quello prestato dalle 22 alle 7.

L'indennità da corrispondere per il servizio notturno al personale della tabella *A* ed a quello di commutazione della tabella *B*, nonchè agli ingegneri ed impiegati del quadro speciale e diurnisti, è stabilita in ragione di lire 1,50 l'ora per il servizio dalle 22 alle 24 e di lire 2,25 l'ora per il servizio dalle 24 alle 7.

Tali misure sono ridotte del 15 % per il personale di commutazione del quadro speciale e diurnista.

Al personale avente funzioni di capo turno di notte alla commutazione che compia l'intero orario durante il periodo del servizio notturno, è altresì dovuto un supplemento di indennità di lire 3 per notte se trattasi di personale della tabella *A*, di lire 2,50 per i dirigenti e sorveglianti della tabella *B*, e di lire 2 negli altri casi.

Il servizio notturno dei dirigenti tecnici di tabella *B*, del personale meccanico ed operaio meccanico pure di tabella *B*, e dei tecnici del quadro speciale e diurnisti è retribuito a norma del secondo comma del presente articolo; quello degli operai meccanici del quadro speciale e diurnisti è compensato con le misure ridotte di cui al terzo comma; e quello dei primi commessi e commessi di tabella *B* con l'indennità di lire 1 l'ora dalle 22 alle 24, e di lire 1,50 l'ora dalle 24 alle 7, misure queste da ridursi del 15 % per i commessi del quadro speciale e diurnisti.

Peraltro a tale personale, se addetto al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi, nonchè delle stazioni amplificatrici e radiotelefoniche, è corrisposta per ogni turno completo di sette ore per il personale di dirigenza tecnica ed assimilabile, e di otto ore per il personale meccanico, operaio meccanico e subalterno, prestato nel periodo dalle 22 alle 8, una indennità globale stabilita in lire 7 per i dirigenti tecnici di tabella *B*, e per i tecnici del quadro speciale e diurnisti, lire 6 per i meccanici e per gli operai meccanici, compresi quelli del quadro speciale e diurnisti, e lire 5 per i primi commessi e per i commessi in genere. Per il disimpegno tuttavia di speciali incarichi notturni da determinarsi dall'Amministrazione e limitatamente alla durata dei medesimi può essere fatto anche al personale in parola, in luogo del trattamento ora indicato, quello rispettivo previsto dal quinto comma.

Ove il servizio notturno del personale considerato nel presente articolo sia eseguito oltre l'orario normale di obbligo, al personale medesimo compete, indipendentemente dalle indennità sopra stabilite, l'indennità di servizio straordinario ai sensi del primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, e successive modificazioni.

Le misure d'indennità fissate dal presente articolo s'intendono al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 19.

Per le missioni fuori dell'ordinaria residenza è dovuta al personale della tabella *B* una indennità giornaliera di soggiorno stabilita nella seguente misura:

a) dirigenti tecnici principali e direttrici di commutazione, L. 50;

b) dirigenti tecnici di trasmissione e di stazioni amplificatrici, dirigenti e sorveglianti di commutazione, L. 40;

c) telefonisti e telefoniste, meccanici d'officina, operai meccanici, L. 30;

d) primi commessi e commessi, L. 20.

Ai tecnici del quadro speciale e diurnisti, ai telefonisti, telefoniste e operai meccanici del quadro speciale e diurnisti, ed ai commessi del quadro speciale e diurnisti, compete, per le missioni, rispettivamente l'indennità di cui alle lettere b, c) e d), ridotta del 10%.

Le misure di indennità risultanti dai precedenti commi si intendono fissate al lordo della riduzione del 12% di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

Nei riguardi degli ingegneri del quadro speciale e diurnisti, e degli impiegati del quadro speciale e diurnisti in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media di 2° grado, l'indennità giornaliera di soggiorno è stabilita in misura corrispondente a quella fissata per i personali statali di ruolo dei gradi 10° ed 11°; per gli impiegati del quadro speciale e diurnisti in possesso di diploma di scuola media di 1° grado, essa è invece stabilita nella misura vigente per i personali dei gradi 12° e 13°.

Agli ingegneri del quadro speciale e diurnisti nonchè agli impiegati del quadro speciale e diurnisti in possesso di diploma di laurea compete altresì il rimborso del prezzo del biglietto ferroviario di 1ª classe; ai dirigenti tecnici, al personale di commutazione, meccanico ed operaio meccanico, ai restanti impiegati del quadro speciale e diurnisti ed ai tecnici del quadro speciale e diurnisti il rimborso del prezzo del biglietto ferroviario di 2ª classe; infine al personale dei primi commessi e dei commessi è rimborsato il prezzo del biglietto ferroviario di 3ª classe.

Per quanto concerne l'aumento sul prezzo del biglietto di viaggio, le indennità chilometriche, ed ogni altra competenza, sia nei casi di missione che in quelli di trasferimento, nonchè le modalità e condizioni relative alla corresponsione delle indennità giornaliere di soggiorno e degli emolumenti predetti, si applicano anche per analogia al personale sopra specificato le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni, e le altre norme vigenti in materia, tenendo presente che nei trasferimenti le diarie dovute per i giorni di viaggio ed il rimborso del prezzo dei biglietti ferroviari si intendono regolati ai sensi dei precedenti commi.

Art. 20.

Al personale di commutazione avente conoscenza di lingue estere può essere corrisposto un compenso speciale non eccedente l'importo di lire 5 per ogni turno normale giornaliero di servizio prestato sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali.

Analogo compenso, ragguagliato a giornata e commisurato ad un importo non superiore a lire 3,50 od a lire 5 a seconda che la conoscenza utilizzata si riferisca ad una sola ovvero a due o più lingue estere, può essere corrisposto a quel personale, escluso il direttivo, cui, nei limiti di determinate esigenze, siano riconosciute dall'Amministrazione mansioni di interprete presso gli uffici addetti al pubblico, o di interprete traduttore presso gli altri uffici dell'Azienda, o che infine sia abilitato al servizio tecnico con l'estero.

Le misure indicate nel presente articolo s'intendono al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 21.

Le somme di cui il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che cessi dal servizio, rimanga debitore per qualsiasi titolo verso l'Erario dello Stato, sono ricuperabili anche sui trattamenti assicurativi e previdenziali che possano spettare per legge al detto personale da parte di enti non statali, e ciò secondo le norme vigenti per i ricuperi sui trattamenti di quiescenza liquidati a carico dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

Ai seguenti funzionari dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici può essere assegnata con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti, una indennità di responsabilità per maneggio di valori nella misura massima annua lorda a fianco di ciascuno indicata:

cassiere centrale, L. 300;
consegnatario del Deposito centrale materiali, L. 300;
capo dell'Economato, L. 250.

Le predette misure s'intendono stabilite al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 23.

Le disposizioni della legge 2 marzo 1931-IX, n. 309, concernenti l'esonero dell'Amministrazione postale telegrafica dall'obbligo di assicurare contro le malattie il dipendente personale delle nuove Provincie (ex austro-ungariche), stabilito dal R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 528, sono estese all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per quanto riguarda il personale dipendente dall'Azienda stessa.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Al funzionario che attualmente ricopre il posto di 6° grado di capo del 2° reparto tecnico della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e che da oltre 17 anni riveste tale grado 6°, può essere attribuito *ad personam*, a tutti gli effetti, dal Ministro per le comunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, il trattamento relativo al grado 5° del gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, ferme restando la qualifica e le funzioni inerenti al posto predetto.

Art. 25.

Nella prima applicazione del presente decreto, può l'Azienda, prescindendo dalle disposizioni dell'art. 5, procedere al conferimento di posti disponibili nel grado 9° del personale direttivo, esclusi quelli riguardanti gli ingegneri aggiunti, ad impiegati che alla data del presente decreto medesimo appartengano al personale amministrativo od esecutivo di tabella *A*, ovvero che si trovino iscritti nella tabella *B* con la qualifica di dirigente, i quali siano ex combattenti ed abbiano a suo tempo fatto parte dei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi conseguendovi un grado nella categoria direttiva anche ai sensi dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

L'attribuzione dei posti suddetti è peraltro subordinata all'esito di apposito esame pratico su materie di servizio, da indirsi per una volta tanto con norme stabilite mediante decreto del Ministro, entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di mancato riconoscimento dell'idoneità al grado 9° direttivo, e qualora trattisi di impiegati di grado inferiore al 9°, ovvero appartenenti al personale di tabella *B*, è data facoltà al Consiglio di amministrazione di stabilire a proprio giudizio insindacabile se l'interessato sia idoneo invece alle funzioni del grado 9° del personale amministrativo od esecutivo, e nell'affermativa l'Amministrazione può procedere al conferimento di tale grado in relazione alla disponibilità di posti esistente o che sia per crearsi.

Con tale eventuale nomina agli impiegati in parola è attribuito il trattamento economico di gruppo *B* sempre che siano provvisti di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 16, lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Nei riguardi di coloro che conseguano posti superiori in base alle disposizioni del presente articolo e nella posizione di provenienza già fruiscano, se impiegati di tabella *A*, di uno stipendio inerente al grado che viene loro conferito, si applicano anche per analogia le norme di cui al penultimo comma dell'art. 5. Ai provenienti dal personale di tabella *B* è applicabile invece il disposto del secondo comma dell'articolo 7.

Art. 26.

I posti di capo ufficio interurbano superiore istituiti nel quadro del personale esecutivo della tabella *A* sono conferiti in base a giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione ai capi uffici interurbani di 1ª classe che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestano titolarità di ufficio nelle sedi indicate al precedente art. 6 e contino almeno 12 anni di anzianità nel grado 9°.

Detti posti sono transitori e vengono quindi mantenuti sino ad eliminazione; in essi non si fanno immissioni all'infuori di quelle contemplate nel primo comma.

Man mano che i posti medesimi saranno soppressi anche nell'eventualità di mancata loro attribuzione, andranno in aumento ai posti di capo ufficio interurbano principale del grado 9° del personale direttivo.

Qualora, nonostante l'applicazione delle disposizioni del primo comma, risulti eccedenza di unità nella dotazione dei capi uffici interurbani di 1ª classe rispetto al numero di posti fissato, le unità in eccedenza sono conservate in soprannumero, rimanendo però scoperti altrettanti posti nella dotazione fissata nel personale direttivo per i capi uffici interurbani principali eventualmente aumentata a norma del comma che precede.

Coloro fra i capi uffici interurbani di 1ª classe cui venga conferito il grado 8° in virtù del presente articolo, sono collocati allo stipendio iniziale del grado stesso che loro compete. Nel caso che nella posizione di provenienza già fruiscano di tale stipendio o di uno superiore del grado in parola, si applicano per analogia le norme indicate nel penultimo comma del precedente art. 5.

Art. 27.

Il personale a stipendio già appartenente ai ruoli di gruppo *B* od eventualmente a quelli di gruppo *A* dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, assunto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi del secondo comma n. 1 dell'art. 8 del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, ed al quale, in seguito all'emanazione della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, è stato attribuito il trattamento economico di gruppo *C*, salvo l'applicazione analogica delle riduzioni di periodo stabilite dalla nota in calce alla tabella n. 1 dell'allegato I alla predetta legge n. 1047, consegue, a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto o raggiungerà lo stipendio massimo previsto per i gradi 8°, 9° e 10° dei personali di gruppo *C*, gli ulteriori aumenti periodici di stipendio stabiliti per i personali di gruppo *B*.

Nel caso di promozione al grado superiore, il detto personale è collocato allo stipendio iniziale stabilito per il grado stesso di gruppo *C*. Se però, a norma anche del primo comma del presente articolo, abbia già conseguito nel grado precedente uno stipendio di gruppo *B* compreso fra quelli inerenti al nuovo grado, viene, in analogia al disposto dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, collocato nel nuovo grado con lo stesso stipendio, computandosi, ai fini del successivo aumento periodico, il tempo decorso dall'attribuzione dello stipendio in godimento, sempre che non ricorra l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 22 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, quale risulta dalla legge di conversione 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

La medesima valutazione è disposta, in quanto più favorevole, nei riguardi del personale suaccennato che sia stato promosso ai gradi 8° e 9° prima della entrata in vigore del presente decreto.

In deroga alle norme che precedono, a coloro, fra il personale contemplato nel 1° comma, che siano provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del citato R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico di gruppo *B*.

Essi conseguono quindi dalla data stessa lo stipendio iniziale di gruppo *B* inerente al grado di cui sono rivestiti.

Qualora abbiano già conseguito tale stipendio o quello immediatamente superiore, il tempo decorso dall'attribuzione dello stipendio in godimento si computa ai fini del successivo aumento periodico, salvo sempre il disposto dell'art. 22 più sopra ricordato.

Le disposizioni del primo, del terzo e del sesto comma del presente articolo hanno effetto economico dal 1° dicembre 1940-XIX.

Art. 28.

Le disposizioni dei commi quarto e quinto del precedente art. 27 si applicano anche al personale a stipendio già in servizio, assunto nel grado 11° in base a concorsi banditi posteriormente al 1936 per l'ammissione ai quali sia stato esplicitamente richiesto il possesso di uno dei titoli di studio di cui alla lett. *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Ove peraltro il personale stesso abbia già raggiunto uno stipendio di gruppo *B* in seguito ad anticipata maturazione di periodi per nascita di figli ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, quale risulta modificato dalla legge di conversione 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, esso conserva lo stipendio in godimento e fruisce dei successivi aumenti periodici, tenuto presente il disposto dell'ultimo comma del citato art. 22, come se avesse conseguito lo stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *B* dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29.

Dall'obbligo del possesso del titolo di studio stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 3, salve sempre le riserve ivi espresse, l'Amministrazione può prescindere nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che, soddisfacendo alle altre condizioni prescritte, abbia titolo ad aspirare, per la qualifica rivestita o per le mansioni esercitate, all'ammissione nel personale organico con paga stabilita a giornata (di tabella *B*) o nel personale del quadro speciale a norma delle disposizioni in vigore comprese quelle del presente decreto.

Art. 30.

Le norme contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 11 e quelle dell'art. 12 sono operative con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche nei riguardi del personale di tabella *B* che, in dipendenza del conseguimento di posti avvenuto prima della data stessa, si trovi nelle condizioni di poterne fruire.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del citato art. 12 è assimilato al servizio prestato nel quadro speciale quello reso nel personale diurnista a contratto.

Art. 31.

Il personale di tabella *B* in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è collocato alla paga che ad esso compete, tenuto conto degli scatti quadriennali maturati, in base alla tabella n. 1 dell'allegato III al presente decreto medesimo.

Tanto al personale predetto quanto a quello del quadro speciale e diurnista, i quali siano provvisti di un trattamento di paga o di retribuzione superiore a quello stabilito o che loro spetterebbe in base alle tabelle n. 1 e n. 2 dell'allegato III citato, è mantenuta la paga o retribuzione in godimento, ma la differenza in più, determinata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende attribuita a titolo di assegno personale utile ai fini dei trattamenti di previdenza, e riassorbibile nei successivi eventuali aumenti della paga o della retribuzione, anche se dovuti al personale in parola per effetto di cambiamenti di residenza.

Art. 32.

L'aumento concesso con l'art. 5 del R. decreto 20 agosto 1926-IV, n. 1620, s'intende applicabile entro i limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo medesimo alle paghe e retribuzioni del personale della tabella *B* e di quello del quadro speciale e diurnista (esclusi gli ingegneri e gli impiegati del quadro speciale e diurnisti) che prima del passaggio dei telefoni all'industria privata abbia appartenuto quale personale telefonico all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il predetto aumento non è tuttavia dovuto a coloro fra il citato personale del quadro speciale e diurnista i quali, pur non fruendone attualmente, siano provvisti *ad personam* di un trattamento di retribuzione che risulti superiore a quello normale, previsto dalla tabella n. 2 dell'allegato III, almeno di un importo pari al supplemento stesso; in caso diverso compete la sola differenza.

Art. 33.

Le norme transitorie dell'art. 3, primo comma, del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, sono estese al personale diurnista in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che prima del passaggio dei telefoni all'industria privata abbia comunque fatto parte del personale telefonico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Detto personale diurnista può quindi essere assunto a contratto sotto l'osservanza delle norme in parola, con iscrizione nel quadro speciale ai termini dell'art. 14 del presente decreto, sempre che nel quadro medesimo esista la necessaria disponibilità di posti.

Art. 34.

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nella dotazione organica stabilita nella tabella *B* per i telefonisti e telefoniste, gli operai meccanici e per il personale subalterno, possono essere conferiti, con le norme transitorie di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, e nel seguente ordine di precedenza, al personale del quadro speciale:

a) che rivesta la qualità di invalido di guerra o di minorato della causa nazionale, di ex combattente, legionario fiumano, o di iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbia conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista;

b) che prima del passaggio dei telefoni all'industria privata abbia comunque appartenuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nella qualità di personale telefonico di ruolo, ausiliario, avventizio, diurnista, provvisorio od analoga, con preferenza per quello cessato dal servizio nella predetta Amministrazione per effetto del passaggio in parola;

c) che conti nel complesso almeno sei anni di anzianità di servizio nell'Azienda se telefonista, cinque anni se operaio meccanico, e sei se subalterno, con preferenza per gli orfani dei caduti in guerra o dei caduti per la causa nazionale, e per le vedove non rimaritate dei caduti stessi, nonchè per i coniugati o vedovi con prole avuto riguardo al numero dei figli.

In casi assolutamente eccezionali, quando cioè trattisi di unità del quadro speciale che per requisiti posseduti e per la effettiva utilità della propria opera, da valutarsi a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, siano ritenute meritevoli di particolare considerazione, potrà procedersi al conferimento di posti nella sopracitata dotazione organica anche prescindendosi dal possesso delle condizioni di cui al comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo potranno avere applicazione limitatamente alle vacanze verificatesi fino a tutto il 30 giugno 1941-XIX sul numero di posti fissato dalla tabella *B* annessa al presente decreto per il personale indicato al primo comma (telefonisti e telefoniste, operai meccanici e personale subalterno).

Esse saranno applicabili anche per le vacanze verificatesi fino a tale data sulla dotazione organica dei meccanici di officina stabilita dalla tabella in parola, ma in questo caso è richiesto agli operai meccanici del quadro speciale aventi titolo ad aspirarvi anche il possesso del requisito di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10.

Disposizioni finali.

Art. 35.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni che non contrastino con quelle del presente decreto.

In particolare sono abrogati:

a) il n. 2 del secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884;

b) il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12 dello stesso R. decreto-legge n. 884, e l'art. 6 del R. decreto 20 agosto 1926-IV, n. 1620;

c) l'art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 88, nonchè il R. decreto 22 maggio 1933-XI, n. 895.

Art. 36.

Salvo che non sia diversamente disposto dai singoli articoli, il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 19. — MANCINI.

ALLEGATO I

TABELLA *A*

(Personale a stipendio)

Direttore tecnico (*a*) 1

Personale direttivo.

Grado		Numero dei posti
6°	Capi reparto (*b*)	4
6°	Ispettori	6
7°	Capi ufficio di 1ª classe	10
7°	Vice ispettori di 1ª classe	3
7°	Tecnici laureati di 1ª classe	3
8°	Capi ufficio di 2ª classe	2
8°	Vice ispettori di 2ª classe	9
8°	Tecnici laureati di 2ª classe	5
9°	Vice ispettori aggiunti	7
9°	Ingegneri aggiunti	6
9°	Capi uffici interurbani principali	4
10°	Allievi ispettori	10
		69

Personale amministrativo-contabile.

Grado		Numero dei posti
8°	Impiegati amministrat. contabili di 1ª classe	9
9°	Impiegati amministrat. contabili di 2ª classe	15
10°	Impiegati amministrat. contabili di 3ª classe	23
11°	Impiegati amministrat. contabili equiparati	30
		77

Personale esecutivo.

Grado		Numero dei posti
8°	Capi uffici interurbani superiori	3 (*c*)
9°	Capi uffici interurbani di 1ª classe	3
10°	Capi uffici interurbani di 2ª classe	4
10°	Capo officina	1
10°	Personale tecnico di 3ª classe	5
11°	Capi uffici interurbani di 3ª classe	10
11°	Personale tecnico di 4ª classe	5
		31

Personale d'ordine.

12° Archivisti e personale d'ordine 38

(*a*) Fa parte del personale di ruolo del Ministero delle comunicazioni (art. 3 del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, modificato dal R. decreto 14 marzo 1929-VII, n. 392).

(*b*) Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV n. 1115, concernente la concessione del trattamento del grado 5° di gruppo *A* al capo del 1° reparto avente 12 anni di grado 6°.

(*c*) Posti transitori da attribuire con le norme dell'art. 26. I posti medesimi sono, ai sensi di tale articolo, conservati sino ad eliminazione e passati poi man mano in aumento a quelli istituiti nel grado 9° del personale direttivo per i capi uffici interurbani principali.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Al personale direttivo si applica il trattamento economico stabilito dalle norme in vigore per i corrispondenti gradi del gruppo *A* dei personali statali di ruolo; a quello amministrativo-contabile, esecutivo e d'ordine si applica il trattamento economico stabilito per i corrispondenti gradi del gruppo *C* di detti personali, salvo quanto in particolare è disposto dal presente decreto.

TABELLA *B*

(Personale con paga stabilita a giornata)

	Numero dei posti
Dirigenti tecnici principali	14
Direttrici di commutazione	9
Dirigenti tecnici di trasmissione	6
Dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici	40
Dirigenti e sorveglianti di commutazione	56
Telefonisti e telefoniste	600
Meccanici d'officina	4
Operai meccanici	150
Primi commessi e commessi	50
	929

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

ALLEGATO II

Quadro speciale

(*Personale assunto a normale integrazione dell'organico con la forma del contratto a termine ai sensi del R. decreto-legge* 17 *settembre* 1936-XIV, *n.* 1722, *e successive disposizioni complementari contenute nell'art.* 1 *del decreto interministeriale* 13 *febbraio* 1938-XVI).

	Numero dei posti	
Ingegneri	6	
Impiegati	30	
Tecnici	—	(1)
Telefonisti e telefoniste	385	(2)
Operai meccanici	32	(2)
Commessi	28	(2)
	481	

(1) Il numero di tali tecnici non può eccedere quello dei posti complessivamente vacanti nelle dotazioni dei dirigenti tecnici di tabella *B*.

(2) Con facoltà dell'Amministrazione di coprire posti in numero superiore a detti contingenti, purchè esistano altrettante vacanze nelle rispettive dotazioni dei telefonisti e telefoniste, degli operai meccanici, e dei primi commessi e commessi di tabella *B*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

ALLEGATO III

TABELLA N. 1

Paghe giornaliere iniziali lorde del personale di tabella B

QUALIFICA DEL PERSONALE	In servizio nelle città con almeno 200.000 abitanti.	In servizio nelle sedi con popolazione inferiore a 200.000 abitanti.
Personale di commutazione: Direttrici di commutazione	L. 36 —	L. 33 —
Personale di commutazione: Dirigenti di commutazione	» 30,50	» 27,50
Personale di commutazione: Sorveglianti di commutazione	» 26 —	» 23 —
Personale di commutazione: Telefonisti	» 25 —	» 22 —
Personale di commutazione: Telefoniste	» 23 —	» 20 —
Dirigenti tecnici principali	» 43 —	» 40 —
Dirigenti tecnici di trasmissione; Dirigenti tecnici di stazioni amplificatrici	» 36 —	» 33 —
Meccanici d'officina; Operai meccanici	» 30,50	» 27,50
Primi commessi	» 25 —	» 22 —
Commessi	» 20 —	» 17 —

TABELLA N. 2

Retribuzioni giornaliere lorde del personale del quadro speciale e del personale diurnista, esclusi gli ingegneri e gli impiegati (1).

QUALITÀ DEL PERSONALE	In servizio nelle città con almeno 200.000 abitanti.	In servizio nelle sedi con popolazione inferiore a 200.000 abitanti.
Personale di commutazione: Telefonisti e telefoniste	L. 20 —	L. 17 —
Tecnici	» 35 —	» 32 —
Operai meccanici	» 30 —	» 27 —
Commessi	» 18 —	» 15 —

(1) Le retribuzioni giornaliere lorde degli ingegneri e degli impiegati del quadro speciale e diurnisti sono stabilite in ragione di un trentesimo delle misure mensili fissate per le prime tre categorie di cui alla tabella allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e successive variazioni, giusta il disposto dei decreti interministeriali 13 febbraio 1938-XVI e 31 dicembre 1938-XVII.

Aggiunta di famiglia

A tutto il personale contemplato nel presente allegato III, compresi gli ingegneri e gli impiegati del quadro speciale e diurnisti, spetta altresì l'aggiunta di famiglia in ragione di un trentesimo delle misure mensili fissate dalla Tabella II, allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive variazioni, in base alle norme di cui ai decreti interministeriali 13 febbraio 1938-XVI e 31 dicembre 1938-XVII emanati ai sensi dell'art. 10, comma secondo, del predetto R. decreto-legge n. 100. L'aggiunta stessa è riducibile secondo le sedi ai termini del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, e successive modificazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 944.

Modificazione delle piante organiche degli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di appello di Milano e di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che per esigenze di servizio si rende necessario aumentare di un posto la pianta degli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di appello di Milano;

Ritenuto che corrispondentemente può essere soppresso un posto di ufficiale giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli, restando, così, invariato il numero complessivo dei posti previsti dall'attuale pianta organica;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849;

Visto l'art. 2, primo capoverso, del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 422;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° agosto 1941-XIX la pianta organica degli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di appello di Milano e di Napoli, è determinata dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

In conseguenza resta modificata, per quanto riguarda tali uffici, la tabella G annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 20. — MANCINI

TABELLA

Tabella di ripartizione

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari
Corte di appello di Milano	5
Corte di appello di Napoli	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 945.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 10 dicembre 1933-XII, n. 1803, concernente l'erezione in ente morale dell'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli e l'approvazione del relativo statuto;

Veduto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1206, relativo all'inquadramento sindacale degli Istituti di diritto pubblico;

Veduto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1937-XV, con il quale il Banco di Napoli è stato inquadrato sindacalmente;

Veduta la deliberazione in data 15 marzo 1940-XVIII del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli;

Veduta la deliberazione in data 5 febbraio 1941-XIX del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli;

Veduto l'art. 14, comma 2° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, di intesa con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli articoli 11 e 14 dello statuto dell'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli, le parole « Associazione generale fascista del pubblico impiego » sono sostituite dalle seguenti: « Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 18. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 agosto 1941-XIX.

Mobilitazione civile dell'Istituto ortopedico « Principe di Napoli » di Ariccia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

L'Istituto ortopedico « Principe di Napoli » di Ariccia, è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 244. — LESEN

(3645)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I° PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 settembre 1941-XIX - N. 184

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,24	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7695	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)		65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,5205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,625
Id. 3,50 % (1902)	73,375
Id. 3 % lordo	52,775
Id. 5 % (1935)	93 —
Redimibile 3,50 % (1934)	72,80
Id. 5 % (1936)	94,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,325
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,05
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,475
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97,175
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,50
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	126698	655 —	Pecorini *Elisa* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Rangoni Antonietta fu Giuseppe, dom. a Brescia.	Pecorini *Elsa* fu Eugenio, minore, ecc, come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	414557	42 —	Angeleri Caselli (vulgo Caselli) Raffaele fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Lavezzari *Carla* fu Giuseppe, ved. Caselli, dom. a Genova Pegli.	Angeleri Caselli (vulgo Caselli) Raffaele fu *Roberto-Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Lavezzari *Carolina, detta Carla* fu Giuseppe, ved. Caselli, dom. a Genova Pegli
Rendita 5 %	176612	250 —	*Caselli* Raffaelino fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Lavezzari *Carla* fu Giuseppe, ved. Caselli, dom. a Milano, con usufrutto a Lavezzari *Carla* fu Giuseppe, vedova Caselli, dom. a Milano.	*Angeleri Caselli* (vulgo Caselli) Raffaelino fu *Roberto-Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Lavezzari *Carolina detta Carla* fu Giuseppe ved. Caselli, dom. a Milano, con usufrutto a Lavezzari *Carolina detta Carla* fu Giuseppe ved. Caselli, domiciliata a Milano
P. R. 3,50 %	51968	56 —	Camici Ofelia di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Meleto Cavriglia (Arezzo).	Camici Ofelia di *Annibale*, minore, ecc., come contro.
Id.	386054	112 —	De Pretto Evelina fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre *Berer* Emilia, vedova di De Pretto Angelo, dom. a Posina (Vicenza) con usufrutto a *Berer* Emilia di Angelo, vedova di De Pretto Angelo, dom. a Posina (Vicenza).	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Beber* Emilia, ved. di De Pretto Angelo, dom. a Posina (Vicenza), con usufrutto a *Beber* Emilia di Angelo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	691186	315 —	Garello Giuseppina di Guido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a Molino-Lova *Giuseppina* fu Domenico ved. Borella Emanuele, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Molino-Lova *Seconda-Eusebia-Giuseppa* fu Domenico vedova Borella Emanuele, dom. a Torino.
Rendita 5 %	168931	4.500 —	Negro Luigi-Andrea fu Andrea, con usufrutto a Verna *Maddalena* fu Domenico, nubile, domiciliata a Torino.	Negro Luigi-Andrea fu Andrea, con usufrutto a Verna *Maria-Francesca-Maddalena* fu Domenico, nubile, dom. a Torino
P. R. 3,50 % (1934)	201115	626,50	Benvenuto Alfredo e Maddalena fu Giovanni-Battista, minori sotto la patria potestà della madre Mangiamarchi *Giulia* fu Angelo vedova Benvenuto, dom. a Monterosso al Mare, con usufrutto a Mangiamarchi *Giulia* fu Angelo vedova Benvenuto, dom. a Monterosso al Mare (Genova).	Come contro, sotto la patria potestà della madre Mangiamarchi *Maria-Giulia* fu Angelo vedova Benvenuto, dom. a Monterosso al Mare, con usufrutto a Mangiamarchi *Maria-Giulia* fu Angelo ved. Benvenuto, dom. a Monterosso al Mare (Genova).
Rendita 5 %	119678	1.000 —	Fattorini Emma fu Gustavo ved. Alberti, Alberti Angiolina fu Felice ved. Daprat e Daprat Luigi fu Vittorio, dom. in Alessandria, eredi indivisi di Carbonazzi Luigia, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Buffi *Marianna* fu Giuseppe.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Buffi *Maria-Fortunata* fu Giuseppe.
P. R. 3,50 % (1934)	158112	52,50	Rosboch *Libertina* fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Regis Ida fu Pietro ved. Rosboch, dom. in Oglianico (Torino).	Rosboch *Delibera-Angela-Maria* fu Michelangelo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	308972	532 —	Marrese *Ripalta* fu *Raffaele*, minore sotto la patria potestà della madre Trombacco Rachele, ved. di Marrese Raffaele, dom. a Candela (Foggia).	Marrese *Maria-Ripalta* fu *Giuseppe-Antonio-Raffaele*, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % 1906)	112593	105 —	Colombo Carlotta di Francesco, *nubile*, domiciliata a Milano.	Colombo Carlotta di Francesco *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Milano.
P. R. 3,50 %	294882	490 —	Moncalvo Margherita fu *Patrizio*, moglie di Chiovatero Ambrogio, dom. a Torino, con usufrutto a Reano Maria fu Domenico, vedova di Moncalvo *Patrizio*, dom a Verolengo (Torino).	Moncalvo Margherita fu *Giovanni*, moglie di Chiovatero Ambrogio, dom. a Torino, con usufrutto a Reano Maria fu Domenico, vedova di Moncalvo *Giovanni*, dom. a Verolengo (Torino).
Id.	294883	490 —	Moncalvo Maria fu *Patrizio* moglie di Filipello Luigi, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Moncalvo Maria fu *Giovanni*, mogli di Filipello Luigi, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % Id.	589182 589183	2.030 — 700 —	Peluso *Rosina* fu Giuseppe, moglie di *Cassese* Ferdinando fu Massimo, dom. a Napoli.	Peluso *Angela-Rosa* fu Giuseppe, moglie di *Peluso-Cassese* Ferdinando fu Massimo, domiciliato in Napoli.
Id.	245727	350 —	De Meo *Olimpia* di *Antonio*, nubile, dom. in Napoli.	De Meo *Clotilde-Olimpia* di *Antonio* o *Vito-Antonio*, nubile, dom. in Napoli.
Id.	360748	455 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	705242	700 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	760020	707 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	5303	70 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	5578	70 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	6701	35 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	6702	35 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	6703	35 —	Come sopra.	Come contro.
Id.	67801	35 —	Come sopra.	Come contro.
Cons. 3,50 % (1906) Id.	752628 17954	210 — 294 —	Porrati *Natalina* fu Giuseppe, moglie di Savio Lorenzo, dom. in Alessandria, con usufrutto a Savio Lorenzo fu Andrea.	Porrati *Maria-Natalina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	711991	35 —	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. a Torino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Teresa* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino.	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. a Torino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Maddalena-Cattarina-Teresa* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	223573	273 —	*Poledro* Caterina fu Secondo, vedova di *Gallio* Giovanni, dom. in Alessandria.	*Polledro* Caterina fu Secondo, vedova di *Gallia* Giovanni, dom. in Alessandria.
Id.	140158	224 —	Regruto Teresa fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Giannotti Orsola* fu Pietro ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gianotti *Orsola* fu Pietro, ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino).	Regruto Teresa fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Gianotti Maria-Orsola* fu Pietro ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gianotti *Maria-Orsola* fu Pietro ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino).
Id.	140159	672 —	Regruto Teresa fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre Gianotti *Orsola* fu Pietro ved. Regruto Battista, dom. a Ivrea (Torino).	Regruto Teresa fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre Gianotti *Maria-Orsola* fu Pietro ved. Regrutto Battista, domiciliata a Ivrea (Torino).
Rendita 5 %	13743	1.160 —	Derossi *Vittoria* fu Matteo, moglie di Quaglia Gioacchino, dom. in Mogliano Alpi (Cuneo).	Derossi *Maria-Vittoria* fu Matteo, ecc., come contro.
Id.	13742	1.400 —	Derossi *Vittoria* fu Matteo, moglie di Quaglia Gioacchino, dom. in Mogliano Alpi (Cuneo), vincolato per dote.	Derossi *Maria-Vittoria* fu Matteo, ecc., come contro.
P.R. 3,50 % (1934)	277951	1.676,50	Martini Pier Giovanni fu Ernesto-Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Gatti *Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto a Gatti *Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto Umberto, dom. a Genova.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gatti *Maria-Caterina-Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto a Gatti *Maria-Caterina-Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, domiciliato a Genova.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	277952	840 —	Martini Adelina-Dirce fu Ernesto-Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Gatti *Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto a Gatti *Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gatti *Maria-Caterina-Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto a Gatti *Maria-Caterina-Delfina* fu Stefano ved. Martini Ernesto-Umberto, dom. a Genova.
Id.	277949	840 —	Martini Raffaella-Maria fu Ernesto-Umberto, domiciliata a Genova, con usufrutto come sopra	Martini Raffaella-Maria fu Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.
Id.	277950	840 —	Martini Cesira-Delfina fu Ernesto-Umberto, domiciliata a Genova, con usufrutto come sopra.	Martini Cesira-Delfina fu Ernesto-Umberto, domiciliata a Genova, con usufrutto come sopra.
Id.	277948	840 —	Martini Umberto-Ernesto fu Ernesto-Umberto, dom. a Genova, con usufrutto, come sopra.	Martini Umberto-Ernesto fu Ernesto-Umberto, domiciliato a Genova, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3287)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Estrazione di cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 6 ottobre 1941-XIX, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, si procederà alla 33ª estrazione, in conformità del piano sottoindicato, dei titoli comprendenti 2.455 cartelle 3,75% ordinarie di Credito comunale e provinciale, del capitale nominale complessivo di L. 2.455.000 per il rimborso dal 1° gennaio 1942-XX.

N. 830 unitari - Capitale nominale . . . . . . L. 830.000
» 175 quintupli - Capitale nominale . . . . . » 875.000
» 75 decupli - Capitale nominale . . . . . . » 750.000

Titoli N. 1.080 - Capitale nominale . . . . L. 2.455.000

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: BONANNI

(3630)

Estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 20 ottobre 1941-XIX, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico, in via Goito n. 4, avrà luogo l'estrazione annuale in conformità del piano sottoindicato, dei titoli comprendenti complessivamente 1.478 cartelle 4,50% ordinarie di Credito comunale e provinciale, emesse a seguito del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XV, n. 1900, per il rimborso dal 1° gennaio 1942-XX.

Titoli 1ª emissione

N. 8 unitari - Capitale nominale . . . . L. 8.000
» 8 quintupli - Capitale nominale . . . . . . » 40.000
» 10 decupli - Capitale nominale . . . . . . » 100.000
» 11 ventupli - Capitale nominale. . . . . . . » 220.000
» 11 cinquantupli - Capitale nominale. . . . . » 550.000

Titoli N. 48 - Capitale nominale . . . . L. 918.000

Titoli 2ª emissione

N. 3 unitari - Capitale nominale . . . . L. 3.000
» 2 quintupli Capitale nominale . . . . » 10.000
» 2 decupli - Capitale nominale . . . . » 20.000
» 3 ventupli - Capitale nominale . . . . » 60.000
» 4 cinquantupli - Capitale nominale . . . . . » 200.000

Titoli N. 14 - Capitale nominale . . . . L. 293.000

Titoli 3ª emissione

N. 2 unitari - Capitale nominale . . . . L. 2.000
» 3 quintupli Capitale nominale . . . . » 15.000
» 4 decupli - Capitale nominale . . . . » 40.000
» 3 ventupli - Capitale nominale . . . . » 60.000
» 3 cinquantupli - Capitale nominale. . . . . . » 150.000

Titoli N. 15 - Capitale nominale . . . . L. 267.000

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: BONANNI

(3631)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di prestiti goriziana, in liquidazione, con sede in Gorizia.

Nella seduta tenuta il 6 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di prestiti goriziana, in liquidazione, con sede in Gorizia, il rag. cav. Oscarre Casa fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3600)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di grado 7° nel ruolo tecnico del personale per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale delle Amministrazioni dello Stato e successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successivi provvedimenti di modifica;

Visto l'art. 61 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero;

Visto il regolamento per il personale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto l'art. 4 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 900;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 1941, n. 18858/1175/2.11/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a un posto di grado 7° nel ruolo tecnico del personale per i servizi di meteorologia e di ecologia agraria di gruppo *A*.

Sono ammessi a concorrere coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie da almeno 10 anni ed abbiano esercitato durante tale periodo apprezzabile attività nel campo della ecologia agraria, documentata dal conseguimento della libera docenza in tale disciplina.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero — Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale — non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le domande dovranno essere corredate da un elenco dei documenti allegati, firmato dall'interessato.

I candidati richiamati alle armi o residenti all'estero o in terra d'oltremare potranno presentare entro il predetto termine la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti con il relativo elenco non oltre i 30 giorni immediatamente successivi.

Art. 3.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato in carta da bollo di L. 4, comprovante l'iscrizione del candidato al P.N.F. per l'anno XIX e la relativa anzianità, osservate al riguardo le disposizioni specificate nel successivo art. 6;

4) diploma di laurea in scienze agrarie o copia autentica di esso e un certificato con l'indicazione dei voti riportati nei vari esami e in quello di laurea, nonchè un certificato comprovante il conseguimento della libera docenza in ecologia agraria;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 12, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto;

6) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno; in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale delle Forze armate dello Stato in s.p.e. o a disposizione dei Comandi di zona, legione o coorte, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento nel lavoro. La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente dal certificato. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva, ovvero il certificato di esito di leva.

9) un certificato, in carta da bollo da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dall'autorità municipale, da cui risulti lo stato di famiglia e se il candidato abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera. Nell'affermativa, dovrà anche risultare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge.

10) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo.

Art. 4.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 3, i candidati hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato, rilasciato nelle forme legali, che essi ritengano di vantaggio agli effetti del concorso, in rapporto anche al possesso di benemerenze combattentistiche fasciste demografiche, che siano valutabili come titoli di merito o di preferenza, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, nonchè la copia autentica del diploma di laurea e il certificato di esito di leva dovranno essere legalizzati a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione al P.N.F. dovrà essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sanmarinese, dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Qualora dal certificato risulti un'anzianità ininterrotta di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 o il possesso di particolari benemerenze per la causa nazionale, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario di Stato del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito stesso o dal segretario federale espressamente delegato.

Art. 7.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei documenti prescritti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che pervengano al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Art. 8.

La Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale riconosce il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e giudica della ammissibilità dei singoli aspiranti.

Nei casi controversi, relativi all'ammissibilità al concorso per ragioni attinenti alla condotta morale, politica o militare dell'aspirante, decide con giudizio insindacabile il Ministro.

L'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, firmato dal capo del personale, verrà pubblicato nell'albo del Ministero. Il provvedimento di ammissione o di esclusione sarà comunicato agli aspiranti.

Art. 9.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei locali e nel giorno o nei giorni, che saranno resi successivamente noti. Esso consisterà in una dissertazione orale vertente sulla meteorologia e sulla ecologia, in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 10.

La Commissione formulerà, tenendo presente l'annesso programma, tre temi di meteorologia e tre temi di ecologia; fra questi il candidato estrarrà a sorte un tema per l'una e un tema per l'altra materia. A ciascun candidato saranno concesse ventiquattro ore di tempo per una conveniente preparazione sui temi sorteggiati, che saranno svolti oralmente da ciascuno dei candidati stessi, in un'ora complessiva di tempo, davanti la Commissione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella dissertazione orale e nella valutazione dei titoli,

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

dal direttore generale della Produzione agricola, presidente;

da tre professori ordinari di università scelti fra coloro che abbiano maggiore competenza nelle discipline del programma di esame;

dal dirigente l'Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura e approva l'esito del concorso.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel bollettino ufficiale del Ministero, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

PROGRAMMA DI ESAME.

1) Costituzione dell'atmosfera terrestre - pressione atmosferica - sue variazioni al livello del suolo e in quota.

2) Il vento - circolazione generale dell'atmosfera - venti di origine locale - indice termo-fisiologico.

3) La temperatura dell'aria - sue variazioni al livello del suolo ed in quota - indice termo-idrico.

4) L'acqua dell'atmosfera terrestre - evaporazione e condensazione - nubi - precipitazioni - temporali ed elettricità atmosferica - coefficiente di traspirazione.

5) La radiazione solare e misure relative - determinazioni calorimetriche - coefficiente di utilizzazione dell'energia radiante solare calorifica.

6) Meteorologia sinottica - ciclone e masse d'aria - cenni sulla previsione del tempo - la previsione del tempo nella lotta contro la peronospora e contro le gelate.

7) Tecnica delle osservazioni meteorologiche - scelta e collocamento degli strumenti - organizzazione delle reti meteorologiche.

8) Il principio, il metodo e gli scopi dell'ecologia agraria - il concetto del rendimento - determinazione del grado di produttività delle piante agrarie e della loro resistenza alle avversità meteoriche.

9) Equivalenti meteorologici - la divisione del periodo vegetativo in sotto-periodi - gli assi climatici.

10) Costruzione dei climoscopii - zone fisiografiche e cartogrammi del tempo - importanza dei rilievi fenologici - i fenomeni del foto-periodismo.

11) Le caratteristiche ecologiche e la classificazione ecologica delle piante agrarie - effetto dei fattori meteorologici sulla qualità del prodotto e sulla qualità della sementa.

12) Rilevamento delle unità agro-geologiche e studio delle loro caratteristiche specialmente in rapporto al bilancio idrico - la graduatoria dei terreni nei vari punti dell'asse climatico.

13) Effetto dei fattori meteorologici sulla diffusione delle malattie delle piante e sulla vita degli insetti - il clima e l'uomo in rapporto ai problemi del lavoro, della colonizzazione e del popolamento.

14) Microclima e sua importanza - tecnica delle ricerche microclimatiche - il clima delle unità vallive.

15) Il metodo statistico nella determinazione dei rapporti bioambientali agli effetti del rendimento.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3606)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga dei concorsi speciali per titoli per il conferimento dei posti di preside e direttore dei Regi istituti dell'Ordine superiore, nelle Regie scuole tecniche e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120;

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 luglio 1941-XIX, con il quale sono stati banditi i concorsi speciali per titoli per il conferimento di posti di preside e direttore nei Regi istituti dell'Ordine superiore, nelle Regie scuole tecniche e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi, già fissato al 30 agosto è prorogato a tutto il 30 settembre 1941-XIX.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(3656)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

Con decreto prefettizio n. 19027, è stata approvata la seguente graduatoria ai cinque posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 nella provincia di Sondrio.

1) Giumelli Lidia	punti	55	su 100
2) Bonolo Natalina	»	53	» 100
3) Acquistapace Caterina	»	52.58	» 100
4) Piccapietra Elide	»	51,28	» 100
5) Croci Lina	»	47,31	» 100
6) Rebeschini Emilia	»	44.43	» 100

Con decreto prefettizio n. 19027, le seguenti concorrenti sono state dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1939 per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Giumelli Lidia, Mantello - Cino - Dubino;
2) Bonolo Natalina, Castione - Postalesio;
3) Acquistapace Caterina, Samolaco;
4) Piccapietra Elide, S. Giacomo Filippo;
5) Croci Serafina, Tartano.

(3578)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.